



**COMUNE DI PANDINO**

**Provincia di Cremona**

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SULLA PROPOSTA DI**

**Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e  
successive modificazioni.**

**E DOCUMENTI ALLEGATI**

*L'ORGANO DI REVISIONE*

*Dott. Stefano Ruberti*

## **Premesso che**

- l'art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 prevede che “gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”;
- il principio contabile applicato 4.2 al punto 9.1 prevede che “il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente (...) previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”;
- il citato art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 stabilisce che “Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

## **Visti**

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- l'Allegato 4/2, principio contabile n. 2;
- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale e i suoi allegati, ricevuta dall'Organo di Revisione in data 7/03/2017, atti che qui si intendono interamente richiamati;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario, Sig.ra Maria Chiara Campanini;

## **Preso atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato quanto segue**

- il riconoscimento di residui attivi da inserire nel rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 per € 2.361.112,71;
- il riconoscimento di residui passivi da inserire nel rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 per € 1.276.513,62;
- l'eliminazione e la definitiva cancellazione di residui attivi in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate per € 128.599,35;
- l'eliminazione e la definitiva cancellazione residui passivi in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 94.900,14;
- la mancata reimputazione di residui attivi;
- la reimputazione all'esercizio 2017 di residui passivi per € 37.915,40 con conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato per un importo di 37.915,40 €, di cui 5.591,66 relativi a spesa corrente e 32.323,74 relativi a spesa in conto capitale;

**ESPRIME**

**parere favorevole** in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale in merito al riaccertamento ordinario dei residui ed alla conseguente variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato.

Dato a Bagnolo San Vito (MN), addì 11/03/2017

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
**Dott. Stefano Ruberti**

